

SBORNÍK PRACÍ
FILOZOFICKÉ FAKULTY
BRNĚNSKÉ
UNIVERZITY

ROČNÍK LIV
ŘADA KLASICKÁ (N) Č. 10
SERIES CLASSICA

GRAECO-LATINA BRUNENSIA



2005

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Polský *Corpus caesianum* bude jistě vyhledávanou knihou pro všechny, kdo chtějí proniknout do spletitých cest římské historie na sklonku republiky, a pro ty, kdo dokáží ocenit prostou krásu Caesarova jazyka.

Irena Radová

GIULIO M. FACCHETTI. *Frammenti di diritto privato etrusco*. Biblioteca dell'«Archivum Romanicum», Serie II: Linguistica, vol. 50. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2000, pp. 114. ISBN 88-222-4922-4.*

Il volume offre la presentazione e l'analisi dei quattro testi giuridici etruschi più lunghi a noi pervenuti, ossia il cippo di Perugia, la lamina di Tarquinia, il piombo di Pech Maho – documenti rispettivamente siglati Pe 8.4, Ta 8.1 e Na 0.1 nell'edizione di H. RIX, *Etruskische Texte*, I-II. Tübingen, 1991 [= *ET*] – e la tavola di Cortona di recente rinvenimento e la cui edizione critica veniva pubblicata nello stesso anno 2000¹.

Dei quattro documenti, che costituiscono la redazione e attestazione scritta di atti giuridici privati, vengono esaminati con estrema linearità gli aspetti linguistici e giuridici e se ne offre la traduzione italiana corredata da un robusto commento esplicativo e interpretativo. Dinanzi alle immancabili difficoltà e oscurità esegetiche dei testi l'A. è ricorso giustamente alla considerazione del loro contesto di rinvenimento e/o di appartenenza, inoltre all'ausilio di fonti giuridiche e letterarie antiche e infine all'applicazione, con risultati e corrispondenze molto interessanti, del c.d. „metodo bilinguistico“, basato sulla costante comparazione con testi greci, latini e italici di contenuto e formulario analoghi.

La lunga epigrafe su grosso cippo in travertino rinvenuta nei pressi di Perugia (pp. 9–58) e datata nel III-II sec. a. C. costituisce il testo di una pronuncia arbitrale – il lat. *arbiter* equivale nel testo all'etr. *teurat* – emessa per la determinazione e regolamentazione dei confini fra le proprietà immobiliari (di rilievo la discussione, pp. 17–18 e ntt., in merito all'etimologia ed al significato del problematico etr. *fusle*, tradotto dall'A. in modo conciliante come „proprietà terriera“) delle famiglie Velthina da Perugia e Afuna da Chiusi, ossia per analogia ci troviamo sostanzialmente di fronte al testo della *adiudicatio* risultante da un *iudicium finium regundorum* della prassi romana.

L'arbitro Larth Rezu si pronuncerebbe anche in merito ad altri due punti oggetto della controversia tra le due famiglie: l'A. ritiene infatti di poter individuare nel testo (Capo II, clausola III) l'accertamento dell'esistenza a favore del fondo degli Afuna del diritto di attingere acqua dal contiguo fondo dei Velthina, si tratterebbe cioè della *servitus aquae haustus* – in etr. *θl* – rientrante fra gli *iura aquarum* delle servitù rustiche romane; ci sarebbe infine la definizione del diritto della famiglia Velthina di usare il proprio sepolcro posto nel fondo degli Afuna, un uso di cui si descrivono le limitazioni conseguenti all'esistenza di una servitù di passaggio a favore della famiglia chiusina.

Per quanto riguarda la tavola di Cortona (pp. 59–88), di fine III-inizi II sec. a. C., all'A. non è chiaro se il rapporto giuridico ivi descritto e regolamentato sia di affitto o di enfiteusi per via dell'oscuro termine-chiave etr. *peσ*. Nel documento si fa anche riferimento al compimento di precisi atti solenni nella trascrizione del contratto, i quali vedono coinvolti, oltre alle due famiglie contraenti dei proprietari fondiari Cusu e del locatario Petru Skeva, anche un collegio/ufficio speciale – etr. *oparza sazle* – rappresentato da un suo funzionario e persino il capo della lega etrusca. L'interpretazione del testo, per la quale l'A. si affida fondamentalmente a quella fornita dagli autori della *editio princeps*, resta purtroppo minata da numerosi dubbi legati alla limitata conoscenza lessicale, il che lascia oscuro il senso di diversi lemmi ed espressioni.

* La presente recensione si colloca nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo „Zilath, Meddix, Archon. Untersuchungen zu den Magistraten und Institutionen im vorrömischen Italien (7.–1. Jh. V. Chr.)“ (Projektleiterin: L. Cappelletti), finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Austria) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte (Prof. N. Benke) dell'Università di Vienna.

¹ L. AGOSTINIANI – F. NICOSIA (a cura di). *Tabula Cortonensis*. Roma, 2000.

La lamina bronzea di Tarquinia (pp. 89–94) conserva un testo altamente frammentario per via del supporto spezzato, ciò impedisce una comprensione del testo, che resta purtroppo molto lacunosa. E tuttavia da una serie di labili indizi il documento sembrerebbe contenere le disposizioni prescritte da un testatore all'erede o legatario, molto probabilmente suo fratello, che qui è indicato con etr. *θul* al posto del più comune *ruva*. Interessante all'inizio del testo la formula eponimica con doppia magistratura che troviamo anche nel testo cortonese, ma qui è posta a chiusura del documento (Lato B; Sez. III, clausola VII).

La lamina plumbea rinvenuta a Pech – Maho (pp. 95–99), anch'essa frammentaria, si data nella prima metà del V sec. a. C. e differisce molto dagli altri testi esaminati per lunghezza ma innanzi tutto per la sua funzione temporanea di attestazione o promemoria di una transazione commerciale fra personaggi di provenienza etrusca. In effetti il supporto verrà riutilizzato a breve distanza di tempo sul retro non iscritto per registrare in greco un contratto di compravendita di imbarcazioni². L'A. assieme alla maggioranza degli studiosi, ipotizzando un eventuale parallelismo contenutistico fra i due testi e interpretando l'*hapax* etr. *kiven* = „nave“, ritiene probabile che anche il documento etrusco contenga un analogo negozio – stipulato a Marsiglia, nel testo etr. *Matalia*, un ulteriore *hapax* – e si inserisca pertanto a pieno titolo fra le importanti testimonianze relative ad un contesto di commercio internazionale verso la costa meridionale francese.

Tra i punti messi in luce attraverso lo studio in questione, si rileva, rispetto alla precisa terminologia e prassi giuridica latina, una genericità espressiva dell'etrusco (e.g. etr. *vaxr* e lat. *compromissum*) e una maggiore superficialità nella disciplina e nella prassi giuridica (si pensi alla mancata specificazione dell'entità del conguaglio – sempre accogliendo l'ipotesi dell'A. secondo cui l'*hapax* etr. *felic* equivale a „prezzo“ – il cui pagamento è fissato del resto come obbligatorio nel lodo arbitrale del cippo perusino; altro esempio è, parimenti dal cippo, l'utilizzo da parte etrusca dei derivati di *muni-* per indicare un'„area sacra“, senza distinguere romanisticamente fra i *loci divini iuris*), aspetti che indicherebbero secondo l'A. una minore opera di riflessione e classificazione dottrinale degli Etruschi in campo giuridico, ma che a mio avviso andrebbero anche giudicati tenendo conto della loro effettiva anteriorità cronologica rispetto alle testimonianze romane, o anche considerati in un'ottica etrusca volutamente arcaizzante oppure semplicemente conservatrice.

L'A. offre inoltre ricchi spunti a favore di un ampliamento del patrimonio terminologico etrusco, soprattutto nel campo del diritto, in alcuni casi accogliendo da altri e confermando e in taluni casi ipotizzando egli stesso il significato di diverse espressioni tecniche quali, ad esempio, etr. *fusle* = „proprietà“, etr. **θuruna* = lat. *imperium*, etr. *ilθcvav* = „erede“ o „legatario“, i verbi etr. *tezan* e *cenu*, rispettivamente „accettare“ all'imperativo e „acquisire“ al participio, quest'ultimo in riferimento all'acquisto di un diritto di godimento su cosa altrui, etr. *nuθanat* = „testimone“ o „garante“, etr. *zacinat priniθerac* = „agrimensore“ ed etr. *tênθ* = „misurare“, la base verbale *zi-* = „diritto/giusto“ e **teθna* = lat. *lex*. Rimarchevole è l'analisi degli ultimi due termini, la quale offre all'A. lo spunto per un lungo e interessante *excursus* (27–41) in cui si toccano l'etimologia di *zilaθ*, inoltre la funzione di tale magistratura quando indicata nelle fonti come *zilaθ mexl rasnal*, nonché il significato di *mex* e di *rasna*, giustamente interpretati come „lega“ ed „etrusco“. A tal proposito ritengo che avrebbe senza dubbio giovato alle riflessioni esposte dall'A. – e a quelle successive del lettore – un supporto bibliografico più massiccio e più recente che sappiamo di certo non mancare alle tematiche in questione, ancora al centro del dibattito scientifico soprattutto da un punto di vista storico-politico³.

² Sull'epigrafe greca vd. ultimamente R. A. SANTIAGO. Las láminas de plomo de Ampurias y Pech Maho revisitadas. *ZPE* 144 (2003), 167–172.

³ Mi riferisco alla cospicua letteratura, purtroppo ignorata dall'A. anche a livello di semplice citazione informativa, sulle magistrature degli Etruschi e sul loro sistema istituzionale cittadino e federale, come ad es.: R. LAMBRECHTS. Trois titres étrusques: *zilaθ*, *maru*, *purθ*. *LEC* 20 (1952), 327–244.; ID. *Essai sur les magistratures des républiques étrusques*. Bruxelles — Roma, 1959; B. LIOU. *Praetores Etruriae XV populorum*. Brüssel, 1969; J. HEURGON. Magistratures romaines et magistratures étrusques. In *Les origines de la république romaine*. Fondation Hardt, Entretiens sur l'antiquité classique, Vandoevres — Genève, 24 août–4

In definitiva il lavoro di G. M. Facchetti⁴ si distingue positivamente come un caso esemplare di raccolta e utilizzo della documentazione primaria, e quindi della più preziosa, su un tema importante e pionieristico quale quello del mondo giuridico etrusco, per il quale l'A. offre senz'altro una base di partenza molto utile, e per ora completa, in vista di ulteriori approfondimenti e delle necessarie riflessioni.

Loredana Cappelletti

(Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte Universität Wien
Heßgasse 1, A-1010 Wien)

KATEŘINA CHARVÁTOVÁ – ZUZANA SILAGIOVÁ. *Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století*. Praha: Koniasch Latin Press, 2003, 164 s. ISBN 80-85917-55-6.

Společné dílo K. Charvátové a Z. Silagiové představuje čtenářům v našich poměrech nepříliš obvyklý, ale o to zajímavější historický pramen – kalendář, který vznikl v první polovině 13. století v jednom z českých klášterů cisterciáckého řádu jako součást liturgického rukopisu, uchovávaného dnes v pražské Národní knihovně pod signaturou XIII G 23.

Autorky přistupovaly k vydávanému prameni s citem pro jeho specifický charakter, jak dosvědčuje zasvěcený výklad o obsahu, formě i okolnostech vzniku kalendáře, který edici provází. Z. Silagiová se ujala komentáře k chronologické stránce kalendária. S náležitým vzhledem do problematiky zde

septembre 1966, Tome XIII, Genève, 1967, 99–127; G. PERL. Nomen Etruscum. In *Die Welt der Etrusker*. Internationales Kolloquium 24.–26. Oktober 1988 in Berlin, hrsg. von H. Heres und M. Kunze, 101–109; D. BRIQUEL. I passi liviani sulle riunioni della Lega etrusca. In *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Alle radici della casa comune europea*. I. Bergamo, 21–25 settembre 1992, a cura di L. Aigner Foresti et alii, Milano, 1994, 351–372; L. AIGNER-FORESTI. La Lega etrusca. *Ibidem*, 327–350; G. CAPDEVILLE. Voltumna e gli altri culti del territorio volsiniese. *AnnFondFaina* 6 (1999), 109–135. Inoltre sull'argomento segnalò i lavori di A. MAGGIANI. Magistrature cittadine, magistrature federali. In *La lega etrusca dalla dodecapoli ai quindici populi, Atti della giornata di studio*. Chiusi, 1999; Pisa — Roma, 2001, 37–49; M. ALINEI. *Etrusco: una forma arcaica di ungherese*, Bologna 2003, spec.15–37; P. AMANN. Das konstantinische „Reskript von Hispellum“ (CIL XI 5265) und seine Aussagekraft für die etrusko-umbrischen Beziehungen. *Tyche* 17 (2002), 1–27; L. AIGNER-FORESTI. Vom zilaθ zum dictator: Das oberste Amt in Caere in etruskischer und römischer Zeit. In *Ad Fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum 65. Geburtstag*. Hrsg. von H. Heftner und K. Tomaschitz, Wien, 2004, 219–227, di recentissima pubblicazione. Anche nell'altro *excursus* (41–48), più breve ma ugualmente interessante, circa i differenti concetti *teona e zi-, vengono malauguratamente trascurati altri studi che pur sempre affrontano monograficamente il tema del diritto etrusco, delle sue caratteristiche improntate a estrema religiosità e della tradizione che ce ne ha restituito pochi e preziosi frammenti, penso ad es. ai lavori di A. J. PFIFFIG. Eine etruskische Prophezeiung. *Gymnasium* 68 (1961), 55–64; R. TURCAN. Encore la prophétie de Végoia. In *L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à J. Heurgon, II*. Roma, 1976, 1009–1019; A. VALVO. Termini moti, domini e servi in Etruria nel I secolo a. C. Alcune considerazioni intorno alla cosiddetta „profezia di Vegoia“. *Athenaeum* 65 (1987), 417–451; ID. *La «profezia di Vegoia». Proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I sec. a. C.* Roma, 1988.

4. Sarebbe meglio dire „i lavori“ di G. M. Facchetti, dal momento che la materia in questione viene riproposta dall'A., quasi pedissequamente, in un altro suo volume, apparso nello stesso anno, dal titolo *L'enigma svelato della lingua etrusca. La chiave per penetrare nei segreti di una civiltà avvolta per secoli nel mistero*. Roma: Newton & Compton editori, 2000. Il fenomeno di pedissequa riproposizione persiste, ma in modo meno pronunciato, nel volume successivo: F. CHIESA — G. M. FACCHETTI. *Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità degli Etruschi*. Roma: Newton & Compton editori, 2002.